

**Edizione di giovedì 5 Gennaio 2023**

## **CASI OPERATIVI**

**Conferimento di impresa in contabilità semplificata in una newCo**  
di **Euroconference Centro Studi Tributari**

## **AGEVOLAZIONI**

**Crediti energia e gas potenziati nel primo trimestre 2023**  
di **Debora Reverberi**

## **ACCERTAMENTO**

**L'accesso all'interno dell'abitazione in presenza di gravi indizi**  
di **Laura Mazzola**

## **BILANCIO**

**Novità in tema di imposte indirette per l'acquisto di terreni agricoli**  
di **Luigi Scappini**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**La residenza fiscale di un cittadino svizzero: la rilevanza del domicilio**  
di **Marco Bargagli**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Conferimento di impresa in contabilità semplificata in una newCo*** di Euroconference Centro Studi Tributari



Un artigiano vuole procedere al conferimento dell'unica azienda, comprensiva di tutti i beni (tra i quali il capannone nel quale viene svolta l'attività) in una *newCo* società di persone.

Attualmente l'impresa è in regime di contabilità semplificata per cassa, ex articolo 18, D.P.R. 600/1973, regime che adotterà anche la *newCo*.

In ragione della neutralità fiscale dell'operazione prevista dall'articolo 176, comma 1, Tuir, ci sarà una continuità nella determinazione del reddito per cassa? In altri termini, i ricavi non incassati dalla conferente alla data dell'operazione costituiranno ricavi della conferitaria al momento del loro effettivo incasso da parte di quest'ultima, oppure devono considerarsi ricavi conseguiti dalla conferente alla data dell'operazione?

Inoltre, è possibile optare, ex articolo 176, comma 2-ter, Tuir per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio con pagamento dell'imposta sostitutiva?

Da ultimo, tale opzione per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio, se possibile, ha ripercussioni sulla neutralità fiscale dell'operazione e quindi sulla continuità nella determinazione del reddito per cassa?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



## AGEVOLAZIONI

### ***Crediti energia e gas potenziati nel primo trimestre 2023***

di **Debora Reverberi**



**Contrastare l'aumento dei costi di energia elettrica, gas naturale e carburanti** è una priorità che trova attuazione nella Legge di Bilancio 2023 attraverso **una molteplicità di misure**: dal contributo di solidarietà imprese energetiche, all'annullamento degli oneri generali del sistema elettrico, alla riduzione dell'aliquota Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano, al contributo solidarietà enti locali per contrastare il caro energia, ai bonus sociali nel settore elettrico e gas, all'istituzione di un fondo da destinare al contenimento degli effetti sugli utenti finali degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fino all'estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

In particolare, la Legge di bilancio 2023 riconosce anche **nel primo trimestre 2023 i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**, previsti inizialmente per le spese sostenute fino al mese di dicembre 2022.

L'estensione temporale dei crediti energia e gas è caratterizzata da un **generale potenziamento delle aliquote, in misura pari a 5 punti percentuali in più** rispetto alle aliquote che hanno caratterizzato il quarto trimestre 2022.

Nel dettaglio, il disegno di legge di Bilancio 2023 concede i seguenti crediti d'imposta in relazione alle **spese sostenute per la componente energetica e il gas naturale, acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2023**:

- **credito d'imposta per le imprese "energivore", in misura pari al 45%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- **credito d'imposta per le imprese "non energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al 35%** delle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;

- **credito d'imposta per imprese "gasivore", in misura pari al 45%** delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- **credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese "non gasivore", in misura pari al 45%** delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici.

**Il requisito oggettivo di accesso ai crediti energia**, l'incremento significativo superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, va valutato sulla base della **media del quarto trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **rispetto al quarto trimestre dell'anno 2019**, tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

**Il credito d'imposta imprese "energivore" è inoltre riconosciuto in relazione all'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese nel primo trimestre 2023**, calcolando l'incremento significativo con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati per la produzione di energia elettrica e determinando il credito d'imposta con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN).

**Il contributo per l'acquisto di gas naturale** spetta qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre dell'anno 2019**.

In relazione ai crediti d'imposta per imprese "non energivore" e "non gasivore" resta confermata la facoltà di accesso alla **procedura di calcolo semplificato**, già collaudata sui contributi dei trimestri 2022, anche in relazione al primo trimestre 2023, qualora *"l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019"*.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definirà il contenuto della comunicazione del venditore di energia e gas e le sanzioni in caso di inadempimento alla richiesta dell'impresa, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.

**Confermate anche per il primo trimestre 2023 le consuete modalità di fruizione per i crediti energia e gas, con termine di utilizzo fissato al 31 dicembre 2023:**

- **utilizzo esclusivo in compensazione mediante modello F24**, con disapplicazione dei limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34, L. 388/2000](#);
- **cessione per intero del credito** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri

intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo apposito ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

**In caso di cessione del credito** il cessionario sarà tenuto a richiedere **il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso al credito d'imposta e potrà utilizzare il contributo **entro il 31 dicembre 2023** con **le stesse modalità previste per il cedente**.

**Le modalità attuative per la cessione e tracciabilità dei crediti d'imposta energia e gas** saranno demandate, come per i crediti dei trimestri 2022, a un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**.

## ACCERTAMENTO

---

### ***L'accesso all'interno dell'abitazione in presenza di gravi indizi***

di Laura Mazzola



Per poter effettuare un **accesso all'interno dell'abitazione del contribuente** occorre l'**autorizzazione del Procuratore della Repubblica**.

In tal senso, il combinato disposto degli [articoli 33 D.P.R. 600/1973](#), ai fini delle imposte dirette, e [52 D.P.R. 633/1972](#), ai fini Iva, evidenziano le regole sostanziali in **tema di accessi, ispezioni e verifiche**.

In particolare, l'[articolo 52 citato, al comma 2](#), afferma: *“L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma [locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali e in quelli utilizzati dagli enti] può essere eseguito, **previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni**”*.

La **manca**za dell'**autorizzazione del procuratore della Repubblica** comporta, come indicato dalla Corte di Cassazione con la **sentenza n. 26454/2008**, l'**inutilizzabilità dei dati acquisiti**, in quanto identificabili come *“attività compiute in dispregio del fondamentale diritto all'inviolabilità del domicilio essere assunte, di per sé, a giustificazione ed a fondamento di atti impositivi”*.

Ne discende che l'**autorizzazione del pubblico ministero è strumentale all'attuazione del principio costituzionale di inviolabilità del domicilio**.

Così, al fine di **vagliare la legittimità di un avviso di accertamento** conseguente ad un accesso domiciliare, ha il dovere di:

- **verificare la presenza del concorso di gravi indizi;**
- **controllare la correttezza dell'apprezzamento dei gravi indizi**, in quanto occorre che sia presente il riferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisce valenza indiziaria;
- **negare la legittimità dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di**

**informazioni anonime**, valutando il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto delle prove.

In merito, la Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 6836/2009**, ha evidenziato che **la valutazione della sussistenza dei gravi indizi deve avvenire ex ante**.

Nell'ipotesi in cui gli **elementi** siano stati **acquisiti senza autorizzazione**, **l'accertamento non può dichiararsi nullo**, in quanto solo le parti legate da un nesso di insostituibile e necessaria consequenzialità risultano inutilizzabili.

Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, con le **sentenze n. 11672/2013 e n. 5382/2016**, **l'inutilizzabilità non colpisce le prove che potrebbero essere comunque raccolte**, seppur con modalità diverse, fuori dalla porta dell'abitazione o per strada.

Si evidenzia, infine, che **l'autorizzazione richiesta del procuratore della Repubblica non è un atto autonomamente impugnabile**, in quanto ogni contestazione deve essere effettuata in sede del successivo ricorso avverso l'accertamento.

Diversamente, **se l'attività di accertamento non dovesse concludersi con un atto di accertamento**, l'autorizzazione può essere impugnata dinanzi al giudice tributario.

## BILANCIO

---

### ***Novità in tema di imposte indirette per l'acquisto di terreni agricoli***

di Luigi Scappini



La [Legge di Bilancio](#) per il 2023, con i **commi 110** e **111** interviene sui **trasferimenti** dei **terreni** ampliando le norme agevolative già esistenti nel comparto agricolo.

Il **comma 110**, con l'intento di incentivare il ricambio generazionale, innesta nell'[articolo 2 D.L. 194/2009](#), il nuovo **comma 4-ter** con cui viene **estesa** l'agevolazione c.d. **piccola proprietà contadina** anche agli **atti** di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere **a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni** a condizione che nell'atto di trasferimento **dichiarino** di volere **conseguire**, entro il termine di **24 mesi**, l'**iscrizione** nell'apposita **gestione previdenziale** e assistenziale prevista per i **coltivatori diretti** e gli **lap**.

La novella legislativa si **differenzia** da quanto già previsto dall'[articolo 1, comma 5-ter, D.Lgs. 99/2004](#) con cui è prevista la figura dello **lap in itinere** ossia il soggetto a cui sono riconosciute le disposizioni previste per lo **lap** e che ha già presentato istanza per il riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si sia già iscritto all'apposita gestione Inps.

In questo caso, infatti, a prescindere dall'assenza di un limite di età ai fini dell'applicazione, per poter chiedere l'azionamento della c.d. piccola proprietà contadina, è necessario avere già presentato l'istanza all'organo delegato dalla Regione ai fini del riconoscimento della qualifica di **lap** ed essersi già iscritti, con riserva, nella gestione previdenziale agricola Inps.

Al contrario, il nuovo **comma 4-ter**, che si innesta direttamente sulla norma agevolativa, **posticipa** l'**istanza** e l'**iscrizione** Inps a un **momento successivo**, riconoscendo l'agevolazione agli **under 40 "sulla fiducia"**, assegnando comunque un termine massimo di 24 mesi per poter conseguire i requisiti richiesti dalla norma agevolativa azionata.



Il **comma 111** interviene sull'[articolo 9 D.P.R. 601/1973](#) disciplinante alcune norme agevolative riguardanti i **terreni montani** che vengono individuati dal comma 1 in quelli

1. a) situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
2. b) compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale;
3. c) facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Per tali terreni il successivo comma 2 **prevedeva** che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, erano soggetti alle **imposte di registro e ipotecaria in misura fissa** ed erano esenti dalle imposte catastali.

Il **nuovo comma 2 conferma** l'applicazione delle imposte di **registro e ipotecaria** nella misura **fissa** e **l'esenzione** per le imposte **catastale** e di **bollo** ma ne **cambia** il perimetro **soggettivo** di applicazione.

Infatti, se è vero che possono azionare il regime agevolato i coltivatori diretti e gli lap regolarmente iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le cooperative agricole che conducono direttamente i terreni, a questi si **aggiungono** anche **coloro** che, pur **non** essendo **iscritti** nella **gestione previdenziale** e assistenziale, con apposita **dichiarazione** contenuta **nell'atto** di acquisto, si **impegnano** a **coltivare** o a **condurre** direttamente il fondo per un periodo di **5 anni**.

È espressamente previsto che se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti di acquisto, tali soggetti procedano all'alienazione volontaria dei terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente, si ha decadenza dall'agevolazione in oggetto.

La **norma** ha l'evidente intento di **incentivare** l'**utilizzo** dei terreni nelle **zone montane** cercando, al contempo di **contrastare** la sempre più evidente **perdita** di **Sau** e avanzamento dei terreni boschivi (ormai intorno al 40% della superficie nazionale), tuttavia **rischia** di prestare il fianco a interventi di **natura speculativa**.

Ad esempio, dovrà essere **chiarito** il corretto significato da attribuire al **concetto** di **coltivazione** o **conduzione** diretta in quanto, se si dovessero ritenere applicabili i chiarimenti forniti in tema di piccola proprietà contadina, norma anch'essa che prevede tra i requisiti oggettivi la coltivazione o conduzione diretta per un quinquennio, si potrebbero venire a creare operazioni con esclusivo intento speculativo nonostante la tassazione diretta che scaturirebbe dall'alienazione, e non rispondenti al reale fine della norma.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***La residenza fiscale di un cittadino svizzero: la rilevanza del domicilio***

di **Marco Bargagli**



Come noto, per espressa disposizione normativa, per **determinare la residenza fiscale di una persona fisica**, occorre fare riferimento all'[articolo 2, comma 2, Tuir](#) a mente del quale il soggetto passivo è **considerato fiscalmente residente in Italia** se, per la **maggior parte del periodo d'imposta**:

- è iscritto presso l'anagrafe della popolazione residente;
- ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede **principale degli affari e interessi** ([articolo 43, comma 1, cod. civ.](#));
- ha la propria residenza nel territorio dello Stato, intesa come la **dimora abituale** del soggetto passivo ([articolo 43, comma 2, cod. civ.](#)).

In **tema di residenza fiscale** della **persona fisica**, come rilevato dal **Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** (cfr. volume III – parte V – capitolo 11 “*Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale*”, pag. 346 e ss.), assume **particolare rilevanza localizzare il domicilio** il quale, nella declinazione fornita dall'[articolo 43, comma 1, cod. civ.](#), può essere definito come il luogo in cui la medesima persona fisica ha **stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi**.

In buona sostanza, nel corso di un accertamento finalizzato a **determinare la residenza fiscale del soggetto passivo**, i verificatori dovranno **valutare**:

- la **situazione di fatto** dello **stabilimento in un determinato luogo del centro degli affari e degli interessi (elemento oggettivo)**;
- la **volontà della persona** di stabilire in quel luogo il **proprio centro delle relazioni di natura sociale e familiare (c.d. elemento soggettivo)**.

In merito, per la corretta definizione della locuzione “**affari e interessi**”, occorre fare riferimento alla prevalente **elaborazione giurisprudenziale** espressa in sede di legittimità, in base alla quale gli **interessi rilevanti ai fini del domicilio** di una persona sono sia **quelli di natura economica**, che quelli di natura **morale o personale** (es. di tipo **affettivo, sociali e familiari**).

Il nostro ordinamento giuridico pone, **in chiave anti-elusiva**, una **presunzione legale relativa di residenza in Italia** ex [articolo 2, comma 2-bis, Tuir](#), in base alla quale si considerano altresì residenti, **salvo prova contraria**, i cittadini italiani **cancellati dalle anagrafi della popolazione residente** e trasferiti in **Stati o territori a fiscalità privilegiata** (D.M. 04.05.1999, pubblicato in G.U. 10.05.1999, n. 107).

Schematizziamo, di seguito, l'elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata.

#### **D.M. 04.05.1999 – lista dei Paesi a fiscalità privilegiata**

*Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (Republica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al- Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama'); Polinesia francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principauté de Monaco); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Independent State of Samoa).*

In merito, **l'articolo 2 D.M. 27.07.2010 ha eliminato Cipro (Kypros) e Malta (Republic of Malta) dalla black list.**

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare 140/E/1999](#) ha fornito, in chiave interpretativa, alcuni **esempi** che consentono al contribuente di **superare la presunzione legale relativa** prevista [articolo 2, comma 2-bis, Tuir](#).

In particolare, il soggetto passivo **potrà dimostrare agli organi dell'Amministrazione finanziaria** di essere realmente stabilito all'estero tramite:

- la sussistenza della **dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato**, sia **personale** sia **dell'eventuale nucleo familiare**;

- **l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero;**
- **lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo**, stipulato nello stesso Paese estero ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
- **la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali**, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
- **la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero da e per l'Italia;**
- **la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali**, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
- **fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero;**
- **la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero e da e per l'Italia;**
- **l'eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese d'immigrazione;**
- **l'assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia** o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, etc.;
- **la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.**

Di contro, a livello internazionale, per **determinare la residenza fiscale di un soggetto passivo**, occorre analizzare le disposizioni previste dall'**articolo 4, paragrafo 2**, del modello OCSE di Convenzione, il quale prevede che nei **casi di particolare incertezza**, la persona fisica sarà **considerata residente nello Stato** in cui dispone di **un'abitazione permanente**.

Qualora il soggetto passivo **disponga di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati**, la sua residenza è determinata secondo **i seguenti criteri residuali** disposti in **ordine decrescente**:

- **ubicazione del centro degli interessi vitali** (la persona fisica che dispone di un'abitazione principale in entrambi gli Stati sarà considerata residente nel Paese nel quale le sue **relazioni personali ed economiche sono più strette**);
- **dimora abituale** (ove non sia possibile individuare la residenza del contribuente in base ai due criteri sopra citati, una persona fisica sarà considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente);
- **nazionalità della persona fisica** (quando i primi tre criteri non sono dirimenti, il contribuente sarà considerato residente dello Stato contraente la Convenzione di cui possiede la nazionalità).

Con riferimento agli **elementi di diritto e di fatto** che determinano la **residenza fiscale di un soggetto passivo residente in Svizzera**, si è anche **pronunciata la suprema Corte di cassazione**, con l'ordinanza **n. 18009/2022 pubblicata in data 06.06.2022**, nella quale i giudici di Piazza Cavour hanno chiarito **che si considera residente all'estero il cittadino italiano iscritto all'AIRE**, che ha stabilito all'estero la sua residenza e quella dei suoi familiari, anche se si **reca**

**giornalmente in Italia per lavoro in quanto amministratore di una società italiana.**

Sul punto, sulla base di un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il domicilio della persona fisica viene **inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali**, come desumibile da elementi presuntivi (cfr. [Corte di cassazione, sentenza 08.10.2020, n. 21694](#), Corte di cassazione, sentenza 15.06.2010, n. 14434; Corte di cassazione, sentenza 07.11.2001, n. 13803).

In estrema sintesi, il domicilio va valutato in **relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici** (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 29.11.2006 n. 25275; Corte di cassazione, sentenza 14.05.2021, n. 14240), dovendo il **concetto di interessi, in contrapposizione a quello di affari**, intendersi comprensivo anche degli **interessi personali** (Corte di cassazione, sentenza 01.03.2019, n. 6081; Corte di cassazione, sentenza 29.12.2011, n. 29576).

Nel caso **esaminato dagli Ermellini** il giudice di merito ha **negato che alla persona fisica possa attribuirsi un domicilio in Italia** *“soppesando i vari elementi dedotti e provati dal ricorrente ai fini della residenza, attinenti alla sfera personale e familiare, evidenziando alla loro luce che da molti anni la parte abbia stabilito il proprio centro di interessi vitali in Svizzera, unitamente al proprio nucleo familiare, e che non vi fossero altri elementi gravi, precisi e concordanti di segno contrario, tenuto conto che la vicinanza tra luogo di residenza e sede di lavoro non impedisse di considerare il centro di interessi vitali in Svizzera, con valutazione di fatto del resto non solo non censurabile in questa sede ma apoditticamente contestata, affermando l'Agenzia che l'Italia è il paese dove ha intessuto i rapporti sociali e professionali normali che influenzano in misura totalitaria i suoi legami al di là del confine”*.